



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE sulla
GESTIONE del CICLO dei RIFIUTI**

Ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Anno 2007

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE **4**

ARTICOLO 1 - OGGETTO E COMPETENZE DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DEI RIFIUTI	4
ARTICOLO 3 - ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI	7

TITOLO II – NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI **8**

ARTICOLO 4 – CRITERI ORGANIZZATIVI	8
ARTICOLO 5 - AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	8
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	9
ARTICOLO 7 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	9
ARTICOLO 8 - MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA	10
ARTICOLO 9 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI	11
ARTICOLO 10 - ECOCENTRO	12
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (UMIDO ORGANICO)	13
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI AUTOCOMPOSTAGGIO DOMESTICO	13
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE VERDE DEI RIFIUTI	14
ARTICOLO 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI SECCHIE RECUPERABILI	14
ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI (SECCO NON RICICLABILE)	16
ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI (RUP)	16
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	16
ARTICOLO 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	17
ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI DI PROVENIENZA DOMESTICA	17
ARTICOLO 20 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA PRODOTTI TESSILI ED ABITI	17
ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI ESAUSTI	18
ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI LEGNO E DI IMBALLI DI LEGNO	18
ARTICOLO 23 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI BATTERIE E PILE ESAURITE	18
ARTICOLO 24 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
ARTICOLO 25 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	19
ARTICOLO 26 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	19
ARTICOLO 27 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	19
ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PESATURA DEI RIFIUTI	20
ARTICOLO 29 - SERVIZI VARI DI PULIZIA	20
ARTICOLO 30 – RIFIUTI ABBANDONATI E DISCARICHE ABUSIVE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE	21
ARTICOLO 31 - PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI TERRENI NON EDIFICATI	21
ARTICOLO 32 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	22
ARTICOLO 33 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI	22
ARTICOLO 34 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	22
ARTICOLO 35 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	22
ARTICOLO 36 - ANIMALI	23
ARTICOLO 37 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	23

ARTICOLO 38 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 23

TITOLO III - DISPOSIZIONI FISCALI 24

ARTICOLO 39 - L'USO DELLA LEVA FISCALE PER DIMINUIRE I RIFIUTI E PER AUMENTARE IL RECUPERO 24

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO 24

ARTICOLO 40 – OBBLIGHI E DIVIETI 24

ARTICOLO 41 – CONTROLLI E VIGILANZA 25

ARTICOLO 42 – VIOLAZIONI DEI DIVIETI E DEGLI OBBLIGHI 25

ARTICOLO 43 – SANZIONI 26

ARTICOLO 44 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI 27

ARTICOLO 45 - ABROGAZIONI 28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1- Oggetto e competenze del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, ha per oggetto:
 - le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani (RU);
 - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
 - le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ;
2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai rifiuti urbani così come definiti all'art. 184, comma 2, del D. Lgs 152/2006.

Articolo 2 - Definizioni e classificazioni dei rifiuti

1. Per rifiuto s'intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie di cui all' "Allegato A" alla parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Fatta salva la classificazione dei rifiuti prevista dall'art. 184 del D. Lgs. 152/2006¹, agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti urbani di produzione domestica ed i rifiuti ad essi assimilati ai sensi del successivo art. 3, sono classificati nelle seguenti categorie:

¹ Art. 184, comma 2, D. Lgs 152/2006:

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

Rifiuto Urbano Residuo (Secco non riciclabile): rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato le raccolte obbligatorie della frazione verde, delle frazioni secche recuperabili e della frazione organica dei rifiuti.

Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (Umido Organico): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dagli scarti dei mercati ortofrutticoli e presso utenze selezionate (es. mense, ristoranti, ecc.).

Frazione Verde: frazione costituita esclusivamente dagli scarti della manutenzione del verde pubblico e privato, comprendente sfalci e potature, anche proveniente da aree cimiteriali.

Frazioni Secche Recuperabili: frazione riciclabile dei rifiuti urbani, costituita, in particolare, da:

- “carta”, cioè materiali cellulósici quali giornali, riviste, libri carta, imballaggi in cartone e tutti i materiali della filiera cellulósica similari quali ad esempio i contenitori per bevande in poliaccoppiato, conferiti a raccolta differenziata;
- “vetro”, contenitori di vetro colorato ed incolore, completamente vuoti e non contaminati da sostanze pericolose, conferiti a raccolta differenziata;
- “alluminio”, imballaggi e rifiuti in alluminio, conferiti a raccolta differenziata;
- “acciaio”, imballaggi e rifiuti in acciaio e/o banda stagnata, conferiti a raccolta differenziata;
- “plastica”, imballaggi e rifiuti in plastica, conferiti a raccolta differenziata;
- “legno”, imballaggi e rifiuti in legno, conferiti a raccolta differenziata;
- ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato attive almeno in ambito regionale.

Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): rifiuti provenienti da attività domestiche quali pile, farmaci, lampade alogene, tubi catodici, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, batterie e accumulatori al piombo, nichel-cadmio o contenenti mercurio (ed esempio batterie per autotrazione esauste sostituite dai privati), oli minerali usati, prodotti (e relativi contenitori), marchiati "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile) utilizzati per giardinaggio, per piccoli lavori domestici, per hobbistica, per pulizia di indumenti e della casa, disinfestanti ed insetticidi, combustibili solidi e liquidi, vernici, ecc.

Frazioni particolari: rifiuti non pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata, che per le loro caratteristiche o per espresse disposizioni di legge possono o devono essere avviati a forme particolari di recupero o di smaltimento; in particolare:

- ❖ oli e grassi vegetali e animali esausti;
- ❖ batterie alcaline;
- ❖ prodotti tessili ed abiti.

Rifiuti Inerti di provenienza domestica: i rifiuti derivanti dalla demolizione o ristrutturazione di elementi in calcestruzzo o ceramica (ad esempio, sanitari o piastrelle) che provengano esclusivamente da superfici domestiche, e che siano conferiti presso l'Ecocentro a cura del produttore stesso.

Rifiuti Ingombranti: tutti i rifiuti di grandi dimensioni per i quali non è possibile utilizzare i normali circuiti di raccolta differenziata, contenitori o altro, ovvero non è individuabile un materiale prevalente e non rientrano in altre categorie; possono essere conferiti all'ordinario

servizio di raccolta ingombranti oppure essere conferiti direttamente all'Ecocentro.

Rifiuti Elettrici ed Elettronici: i rifiuti di cui all'art. 227, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, condizionatori d'aria, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, elementi illuminotecnica, giocattoli elettronici, ecc.

Inoltre, ai fini del presente Regolamento, fatte salve le definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, si intende per:

“raccolta monomateriale”: la raccolta differenziata di una sola frazione merceologica contenuta nei rifiuti urbani;

“raccolta multimateriale”: raccolta in un unico flusso di due o più frazioni merceologiche contenute nei rifiuti urbani che siano poi facilmente separabili con appositi impianti di selezione;

“raccolta con contenitori stradali”: modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi presso punti fissi su strade e aree pubbliche (cassonetti, campane, ecc.) o punti di accentramento;

“raccolta con porta a porta o domiciliare”: modalità di raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione o conferiti su strada in corrispondenza dell'accesso all'utenza produttrice, conferiti in sacchi, contenitori o privi di imballaggio, se ingombranti;

“isole ecologiche”: aree non custodite, attrezzate con contenitori monomateriale e/o multimateriali;

“ecocentro”: centro di raccolta del soggetto gestore recintato e presidiato, dove sono disponibili i contenitori per tutte le tipologie di raccolta differenziata;

“utenze domestiche”: le utenze costituite in abitazioni, indipendentemente dalla presenza di un determinato nucleo familiare residente;

“utenze non domestiche”: tutte le utenze diverse dalle domestiche, quali le utenze produttive (commerciali, artigianali, industriali), direzionali e di servizio, enti, istituzioni, associazioni;

“grandi utenze”: le utenze non domestiche caratterizzate da sedi la cui produzione di rifiuti è costituita da frazioni conferibili a recupero in quantità consistente;

“imballaggio per la vendita o imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;

“imballaggio multiplo o imballaggio secondario”: imballaggio costituito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento negli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

“imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.

Articolo 3 - Assimilabilità dei rifiuti speciali

1. Nell'attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, prevista dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali,

- di cui all'articolo 184, comma 3, lett. a), c), d), e), f) del D. Lgs. 152/2006 che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1 lett. a) della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", compresi gli accessori per l'informatica;
- rifiuti sanitari che, derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e rientrano tra quelli non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

2. Nel caso in cui i rifiuti sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente non possono essere considerati assimilati ai rifiuti urbani se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica e comunque solo se supportati da adeguata certificazione di analisi.

3. Gli imballaggi primari e secondari, nonché gli imballaggi terziari non riutilizzabili devono essere conferiti esclusivamente in raccolta differenziata o comunque avviati ad operazioni di riciclaggio o recupero.

4. L'assimilazione di cui al presente articolo viene effettuata ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e della conseguente applicazione della tariffa di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

5. I rifiuti speciali non assimilati ai sensi del presente Regolamento ed i rifiuti pericolosi devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi, privilegiando le possibili forme di recupero.

TITOLO II – NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4 – Criteri organizzativi

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nelle forme previste dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in coerenza con il Piano di Gestione Rifiuti della Regione Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 22 novembre 2004 e con il vigente Piano Provinciale.
2. L'amministrazione comunale assicura l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani attiene alle seguenti tipologie:
 - a) rifiuti urbani domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi destinati ad uso di civile abitazione;
 - b) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del precedente articolo 3.
4. L'organizzazione, la definizione delle modalità di erogazione e le frequenze del servizio sono stabiliti dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il soggetto gestore, nel rispetto della normativa vigente e dei principi generali del presente Regolamento.
5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
6. La raccolta dei rifiuti è assicurata con frequenze e modalità adeguate ad assicurare la salvaguardia igienico-ambientale ed il decoro pubblico.
7. Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.

Articolo 5 - Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il perimetro entro il quale viene assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti corrisponde ai confini del territorio comunale.
2. Nell'ambito di tale perimetro l'attività di raccolta dei rifiuti è svolta sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito. S'intendono, inoltre, coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite atto amministrativo.

4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

Articolo 6 - Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

1. Nel Comune di Rovigo sono istituiti flussi di raccolta differenziati dei rifiuti urbani. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.

2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, definisce le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia e definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quei metodi che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private o Cooperative sociali.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero/riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori appartenenti ad una categoria o frazione merceologica diversa.

5. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 7 – Norme generali per il conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto conservarli e trasportarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti; in particolare, il servizio utilizza sia il sistema di raccolta con contenitori stradali che il sistema a domicilio o porta a porta, a seconda della tipologia di rifiuto o dell'area urbana.

3. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o nelle eventuali ordinanze di attuazione.

4. Quando il conferimento prevede che i rifiuti debbano essere contenuti in appositi involucri protettivi (sacchetti), essi devono essere ben chiusi per evitare sversamenti / percolamenti di liquido all'interno dei contenitori per la raccolta o sul suolo. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso

5. E' vietato abbandonare i rifiuti e i sacchetti di rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche se in prossimità degli stessi.
6. Gli utenti sono obbligati a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti o nei contenitori in modo da non causare lacerazione ai sacchi o lesioni a terzi.
7. Qualora il rifiuto debba essere conferito in un contenitore stradale e tale contenitore sia pieno, l'utente è tenuto a cercarne un altro, nelle immediate vicinanze, che offra maggiore disponibilità. Qualora i contenitori risultassero ripetutamente pieni o inservibili, l'utente può rivolgere specifica richiesta di incremento dei contenitori stradali al soggetto gestore il quale è tenuto, previa verifica, ad adeguare il numero o il volume secondo quanto stabilito nel Contratto di Servizio sottoscritto con l'Amministrazione.
8. E' vietato conferire nei contenitori stradali i rifiuti ingombranti, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento di altre frazioni di rifiuto. I rifiuti ingombranti potranno essere conferiti in corrispondenza dell'accesso dell'utenza produttrice solo in caso di attivazione del servizio domiciliare, nelle modalità stabilite dal soggetto gestore.
9. Inoltre, non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
- i rifiuti pericolosi, compresi i R.U.P.;
 - i rifiuti speciali non assimilati;
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione o non completamente spenti;
 - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti da demolizione e costruzione;
 - pneumatici.
10. È vietato incendiare o incenerire i rifiuti, se non in impianti autorizzati.

Articolo 8 - Modalità e frequenza della raccolta

1. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate dal Gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo e coordinamento con il Comando di Polizia Locale e con il Settore Ambiente del Comune, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.
2. Le frequenze di servizio garantite sono le seguenti:
- giornaliera (sei giorni la settimana) per i cassonetti di Rifiuto Urbani Residuo (secco non riciclabile) ubicati nel centro storico;
 - almeno bisettimanale per i cassonetti di Rifiuto Urbano Residuo (secco non riciclabile) posizionati nel restante territorio cittadino e per i bidoni dell'Umido Organico;

- almeno settimanale (una volta alla settimana) per i contenitori delle Frazioni Secche Recuperabili di carta e multimateriale;
- di norma settimanale (da marzo a novembre) o mensile (nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio) per la Frazione verde, raccolta porta a porta presso le singole utenze domestiche.

3. Il ritardato svuotamento di alcuni cassonetti, che può essere dovuto a cause estranee all'organizzazione del servizio del Gestore, quali impedimenti per veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, avarie di mezzi d'opera, scioperi, altre cause di forza maggiore, viene in ogni caso garantito, nell'arco delle 24 ore successive alla cessazione dell'impedimento.

4. In casi particolari, quali:

- in alcune zone e vie scarsamente abitate dove i contenitori sarebbero troppo distanti dalle abitazioni da servire
- ad utenti e portatori di handicap la cui situazione familiare non consente di poter usufruire del normale servizio a cassonetti

il Gestore fornisce un servizio *"porta a porta"* che viene effettuato con cadenza adeguata.

5. Nel caso di festività infrasettimanale, il servizio viene sospeso, salvo disposizioni diverse e più idonee. Il servizio è garantito in caso di doppio giorno festivo consecutivo.

Articolo 9 - Norme relative ai contenitori

1. La tipologia e il numero dei contenitori utilizzati è stabilita dal Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione, in funzione della conformazione viaria e della densità abitativa. Devono avere, comunque, caratteristiche tali da permettere un agevole conferimento dei rifiuti e devono essere sempre idonei a proteggere gli stessi dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste. Inoltre, i contenitori devono recare chiare indicazioni sullo specifico materiale da raccogliere.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del servizio. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e per esclusive ed insindacabili esigenze di ottimizzazione del servizio, i contenitori comunque dovranno essere di forniti o di tipologia approvata dal Gestore del servizio.

3. Il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta è effettuato dal Gestore in accordo e coordinamento con il Comando di Polizia Municipale.

4. Il "nulla-osta" del Comando di Polizia Municipale, mediante atto scritto, al posizionamento dei contenitori nel territorio costituisce formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale al posizionamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge relative all'edilizia, all'urbanistica, e al Codice della Strada. A cura del Gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.

5. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

6. E' vietato lo spostamento dei contenitori per creare lo spazio per il parcheggio di un veicolo o per altri motivi.
7. E' vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli davanti e al posto dei contenitori o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardarne la corretta movimentazione o da intralciare l'agevole conferimento dei rifiuti nei contenitori.
8. I contenitori e le relative piazzole, sono sottoposti a periodici e adeguati trattamenti al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria, con frequenze di norma:
- quindicinale, nel periodo da maggio a settembre (compresi);
 - mensile, nel rimanente periodo dell'anno, con esclusione dei periodi a massima rigidità climatica.
9. In alternativa al normale lavaggio e disinfezione dei contenitori, di cui al comma precedente, il Gestore del servizio, su specifica autorizzazione dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale, potrà effettuare il trattamento mediante l'utilizzo di prodotti e processi naturali (enzimi biologici) che dovranno assicurare gli stessi risultati igienico-sanitari.
10. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 4 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
11. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i contenitori dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
12. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare, imbrattare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 10 - Ecocentro

1. Il gestore del servizio mette a disposizione almeno un Ecocentro, quale elemento costitutivo del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ad uso non esclusivo del Comune di Rovigo.
2. L'Ecocentro deve essere debitamente autorizzato dalla competente autorità provinciale e consentire il conferimento delle varie tipologie di rifiuti favorendo il più possibile la raccolta differenziata da parte degli utenti.
3. L'accesso all'Ecocentro deve essere consentito da parte del gestore in un arco di almeno 36 ore settimanali, favorendo giornate e orari consoni a favorire l'utenza domestica e non nelle sue diverse articolazioni sociali e nei diversi rami di attività.
4. In particolare, è consentito l'accesso gratuito a tutte le utenze domestiche residenti nel territorio comunale per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti urbani, compresi i rifiuti ingombranti, beni durevoli, materiali da avviare alla raccolta differenziata, frazione verde e rifiuti urbani pericolosi.

5. E' consentito l'accesso anche alle utenze non domestiche nelle modalità dettate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modifiche, per tutte le tipologie di rifiuto assimilabile all'urbano, di cui il gestore abbia attivato la raccolta, secondo un prezzario emesso dal soggetto gestore in base agli andamenti del mercato degli smaltimenti.
6. E' data la possibilità al soggetto gestore di identificare l'utente, domestico e non domestico, anche con sistemi tecnologici, previo accordo con l'Amministrazione, onde verificare l'appartenenza al Comune di Rovigo per determinarne l'accesso e le modalità di conferimento.
7. Il soggetto gestore deve predisporre, alla luce del presente Regolamento e previa approvazione dell'Amministrazione, "norme di accesso" da rendere pubbliche sul posto e divulgare nelle sedi istituzionali che chiariscano le modalità di accesso e conferimento all'Ecocentro.

Articolo 11 - Modalità di conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani (Umido Organico)

1. La raccolta della frazione "Umido Organico" è attivata in tutto il territorio comunale, con esclusione delle aree rurali nelle quali sia attuato il compostaggio domestico con le modalità di cui al successivo art. 12 ovvero aree a carattere produttivo senza produzioni specifiche di rifiuto organico.
2. I rifiuti organici devono essere conferiti in appositi contenitori situati, di norma, nelle piazzole a fianco dei contenitori per i Rifiuti Urbani Residui (secco non riciclabile) o in aree appositamente individuate presso le mense pubbliche e private, civile e militari, i punti di ristorazione, i mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili.
3. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
4. L'utenza è tenuta a conferire la frazione umida in modo da garantire la massima purezza del materiale inserendo nei contenitori esclusivamente il materiale indicato sullo stesso o negli opuscoli informativi.
5. E' vietato conferire la frazione umida nei contenitori di altre raccolte differenziate o del secco non riciclabile.

Articolo 12 - Modalità di autocompostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale incentiva, anche economicamente secondo quanto previsto dal "Regolamento di applicazione della tariffa di Igiene Ambientale", la pratica di autosmaltimento della frazione umida del rifiuto domestico effettuata a mezzo dei sistemi a cumulo, concimaia o di adeguato composter.
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, scarti di patate, sfalci ed altre attività di giardino) e compostarla "in proprio" purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (ad esempio, l'emissione di odori molesti o nocivi).

3. Tali utenze utilizzeranno in proprio il prodotto derivante dalla biodegradazione aerobica di tali materiali. Nel caso in cui si presenti la necessità, non altrimenti evitabile, di smaltire in tutto o in parte il materiale organico, l'utente dovrà rispettare il conferimento, le modalità e le frequenze di raccolta previste dal Gestore del servizio.

Articolo 13 - Modalità di conferimento della Frazione Verde dei rifiuti

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- a) mediante conferimento al servizio di raccolta porta a porta nei sacchi appositamente forniti dal Gestore o in piccole fascine, fino a 2 mc per singola utenza, secondo le modalità, periodicità e frequenze indicate nel calendario annuale predisposto dal medesimo Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- b) mediante conferimento al servizio di raccolta porta a porta nei cassonetti di proprietà privata appositamente forniti dal Gestore, per grandi utenze, sempre secondo le modalità, periodicità e frequenze indicate nel calendario annuale predisposto dal medesimo Gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale;
- c) mediante ritiro a domicilio a corrispettivo nel caso di quantitativi più significativi (residui di potatura/sfalcio di pezzatura e quantità ragguardevole), oltre i 2 mc per singola utenza, con modalità temporali ed organizzative concordati tra utente e Gestore.

2. Il conferimento dei rifiuti vegetali dovrà avvenire mediante l'utilizzo di appositi sacchi trasparenti forniti dal Gestore del servizio. Le potature ed i rami di piccole dimensioni dovranno, invece, essere legati in fasci (con legacci in corda o in altro materiale naturale avendo cura di non utilizzare materiali plastici o metallici) di lunghezza superiore al metro. Il personale addetto al ritiro provvederà allo svuotamento dei sacchi ed alla loro restituzione agli utenti in modo da garantirne il riutilizzo.

3. L'esposizione sul fronte strada dei sacchi contenenti la Frazione verde dovrà avvenire non prima della sera antecedente al giorno previsto per il ritiro nel proprio quartiere.

4. E' vietato conferire i materiali derivanti dallo sfalcio dei giardini e dalla potatura delle piante all'interno dei cassonetti stradali per i rifiuti urbani ovvero introdurre nei sacchi utilizzati per la raccolta dei rifiuti vegetali corpi estranei quali, ad esempio, terra o ghiaia.

Articolo 14 -Modalità di conferimento delle Frazioni Secche Recuperabili

1. Tutti i RU recuperabili sono conferibili all'Ecocentro secondo le modalità e gli orari concordati tra Amministrazione Comunale ed il Gestore del Servizio.

2. Inoltre, sono invece attivati specifici servizi di raccolta stradale per:

a) Carta, cartone, cartoncino e similari

Le *utenze domestiche* sono tenute a conferire carta e cartone all'interno delle apposite campane o cassonetti stradali di colore giallo distribuiti sul territorio comunale, che vengono svuotati con cadenza settimanale, oppure, direttamente presso l'Ecocentro.

Le *utenze non domestiche* possono conferire carta e cartone direttamente presso l'Ecocentro o presso i medesimi contenitori stradali. E' inoltre istituito un servizio di raccolta selettiva dei soli cartoni da imballaggio con sistema porta a porta presso le utenze di specifiche aree ad elevata produzione o che comunque ne abbiano fatto richiesta. Il materiale deve essere collocato fronte strada davanti alla propria attività con orari coincidenti a quelli fissati per la raccolta porta-a-porta, che è assicurata con cadenze concordate preventivamente e comunicate tramite specifici avvisi congiunti tra Amministrazione Comunale, Gestore del servizio ed associazioni di categoria. Il materiale, che non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo, deve essere piegato e legato con spago non sintetico.

Il Gestore del servizio, per grandi utenze, potrà offrire, inoltre, servizi di raccolta personalizzati.

b) multiraccolta per imballaggi in vetro, plastica, alluminio e acciaio.

Le *utenze domestiche* sono tenute a conferire tali materiali all'interno delle apposite campane o cassonetti stradali di colore verde distribuiti sul territorio comunale, che vengono svuotati con cadenza settimanale, oppure, direttamente presso l'Ecocentro.

Il Gestore del servizio, per utenze non domestiche, potrà offrire, inoltre, servizi di raccolta personalizzati.

c) multiraccolta per imballaggi misti.

Le *utenze non domestiche* sono tenute a conferire tali materiali all'interno degli appositi cassonetti stradali di colore bianco distribuiti sul territorio comunale, che vengono svuotati con cadenza almeno settimanale, oppure, direttamente presso l'Ecocentro.

Il Gestore del servizio, per grandi utenze, potrà offrire, inoltre, servizi di raccolta personalizzati.

3. E' fatto divieto a tutte le utenze di conferire imballaggi secondari e terziari al servizio di raccolta dei rifiuti urbani residui.
4. L'utenza è tenuta a conferire le diverse tipologie di RU recuperabili in modo da garantire la massima purezza del materiale inserendo nei rispettivi contenitori esclusivamente il materiale indicato sugli stessi o negli opuscoli informativi.
5. E' fatto assoluto divieto di abbandonare a terra qualsiasi tipo di materiale, anche nel caso in cui il contenitore corrispondente risultasse già pieno; in questo caso è necessario conferire tale materiale al contenitore più vicino.
6. Per produzioni occasionali di rifiuto incompatibili con le dimensioni dei contenitori messi a disposizione dal Gestore, è comunque vietato il conferimento su strada, ed è obbligatorio il ricorso a servizi personalizzati e attivati dal Gestore.

Articolo 15 - Modalità di conferimento dei Rifiuti Urbani Residui (secco non riciclabile)

1. Il conferimento, a cura dei cittadini, della frazione residua dei rifiuti (quella che si ottiene, cioè, dopo aver raccolto e conferito separatamente i rifiuti per i quali è stata attivata la raccolta differenziata) tutte deve essere effettuato:

- a) previa riduzione volumetrica dei materiali;
- b) utilizzando involucri protettivi ben chiusi;
- c) utilizzando esclusivamente i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio presso il piano stradale.

Articolo 16 - Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

1. I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di distinta gestione, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs 152/2006. Gli utenti del servizio sono pertanto tenuti al rispetto di tale distinta gestione, operando il conferimento separato dalle altre frazioni. Il relativo servizio di raccolta differenziata, al quale possono accedere solamente le *utenze domestiche*, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici.

2. I rifiuti urbani pericolosi, come definiti al precedente articolo 2, devono essere conferiti, a cura del detentore, presso l'Ecocentro negli orari di apertura e funzionamento dello stesso.

3. Inoltre, alcune tipologie di RUP possono anche essere conferite ad appositi circuiti di raccolta con modalità concordate, per ciascuna di esse, tra Amministrazione Comunale e Gestore: del servizio; è il caso dei **medicinali scaduti** che vengono raccolti presso le farmacie ed i presidi dell'Azienda ASL 18.

4. E' assolutamente vietato abbandonare i rifiuti pericolosi dentro od attorno ai contenitori stradali di altre frazioni; le conseguenze a carico dei contravventori possono essere di tipo penale.

5. Le **siringhe abbandonate** vengono raccolte dal Gestore, su semplice segnalazione, nel più breve tempo possibile; queste vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti sanitari.

6. Il Gestore del servizio garantisce un'adeguata presenza e diffusione sul territorio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 17 - Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti provenienti dalle sole *utenze domestiche* possono essere:

- a) conferiti, gratuitamente, presso l'Ecocentro, negli orari di apertura dello stesso;
- b) ritirati a domicilio, gratuitamente, per quantitativi fino a 2 mc per singola utenza, secondo le frequenze concordate dall'Amministrazione comunale con il Gestore del servizio, previa semplice prenotazione telefonica;
- c) ritirati a domicilio, a pagamento, per quantitativi superiori a 2 mc, con modalità temporali ed organizzative concordate tra utente e Gestore del servizio.

2. I rifiuti ingombranti recuperabili non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento. Il

Gestore del servizio garantisce il recupero o il riciclaggio di tali rifiuti.

3. E' fatto divieto di conferire i rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta o di abbandonarli sui marciapiedi o sulle strade, anche ai lati dei cassonetti per la raccolta stradale.

Articolo 18 - Modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (ad esempio, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, stereo, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria) , così come definite nell'art. 2 del presente Regolamento, all'esaurimento della loro durata operativa, devono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Negli altri casi possono essere conferite al Gestore del servizio, secondo le modalità previste per i rifiuti ingombranti.

2. I beni durevoli non devono essere inseriti nel flusso destinato allo smaltimento.

3. E' vietato abbandonare i beni durevoli o depositarli all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti urbani o nelle relative piazzole.

Articolo 19 - Modalità di conferimento dei rifiuti inerti di provenienza domestica

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da lavori di piccola manutenzione effettuati direttamente dagli utenti domestici, avviene unicamente mediante conferimento presso l'Ecocentro, a cura del detentore.

2. I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere inseriti nei normali cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti.

3. Tutto ciò non si applica ai rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, rimanendo assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali.

Articolo 20 - Modalità di conferimento dei rifiuti costituiti da prodotti tessili ed abiti

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante:

- contenitori stradali;
- conferimento presso l'Ecocentro.

2. Sono consentite raccolte porta a porta da parte di associazioni di volontariato.

Articolo 21 - Modalità di conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante:

- conferimento presso l'Ecocentro;
- contenitori collocati presso utenze di aggregazione con modalità organizzate dal Gestore.

Articolo 22 - Modalità di conferimento di rifiuti di legno e di imballi di legno

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante:

- conferimento presso l'Ecocentro;
- contenitori stradali;
- contenitori collocati presso utenze di aggregazione con modalità organizzate dal Gestore.

Articolo 23 - Modalità di conferimento di batterie e pile esaurite

1. Lo smaltimento gratuito di questa tipologia di rifiuti, proveniente da utenti domestici, avviene mediante:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro ed utenze di aggregazione;
- conferimento diretto presso l'Ecocentro.

Articolo 24 - Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti cimiteriali, quali ceri, carte, cartoni, plastiche, fiori, i rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde e dalle operazioni di spazzamento e pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse debbono essere raccolti e conferiti al servizio con le modalità ordinariamente previste per i rifiuti urbani ed assimilati.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, pur essendo classificati rifiuti urbani, per motivi morali e per potenziali pericolosità per la salute e l'igiene pubblica, devono essere trattati secondo modalità apposite, con l'attivazione di servizi di raccolta e trasporto dedicati, non inseriti nel normale circuito. Stanti i potenziali rischi igienico-sanitari, le operazioni debbono essere assoggettate al benessere del responsabile sanitario sovrintendente. In particolare:

- i resti lignei dei feretri e resti di indumento, provenienti da attività di estumulazione ed esumazione andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti in apposito contenitore e smaltiti in idonei impianti.

- i residui metallici, provenienti da attività di demolizione, esumazione ed estumulazione, come ad esempio lo zinco del feretro, ottone, piombo, bronzo, acciaio, ecc., andranno raccolti in apposito contenitore e potranno essere recuperati tramite rottamazione.
- i materiali lapidei, di demolizione e similari, derivanti da attività di demolizione, esumazione ed estumulazione, andranno raccolti in apposito contenitore e potranno essere recuperati o smaltiti in idonei impianti.

3. La raccolta separata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo e/o dalla normativa in materia sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n°285 del 1990.

Articolo 25 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani di origine domestica, con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a), il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del servizio, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Articolo 26 - Modalità di effettuazione del trasporto dei rifiuti solidi urbani

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria in materia ambientale.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni e pesi del veicolo, ecc.).

Articolo 27 - Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. I rifiuti recuperabili e riciclabili devono essere avviati a recupero in impianti debitamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e delle eventuali specifiche prescrizioni contenute nei dispositivi autorizzativi e con riguardo alle convenzioni sottoscritte con i relativi consorzi di filiera e/o consorzi obbligatori.

Articolo 28 - Modalità di esecuzione della pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore del Servizio organizza la pesatura dei rifiuti urbani domestici modulando le modalità della stessa al fine di assicurare la rilevazione dei dati suddivisi per tutte le frazioni merceologiche raccolte separatamente. Tali modalità vengono organizzate in modo tale da garantire la trasparenza delle operazioni di trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.

2. Periodicamente, i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti, suddivisi per singola tipologia o frazione merceologica, vengono trasmessi agli enti competenti.

Articolo 29 - Servizi vari di pulizia

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore i seguenti servizi:

- a) spazzamento, con svuotamento dei cestini portarifiuti, giornaliero nel centro storico, bisettimanale o trisettimanale nelle altre zone del centro, nei quartieri e nella periferia e mensile nelle frazioni;
- b) mantenimento pomeridiano e festivo della pulizia stradale e pedonale del centro storico, settimanale nelle frazioni;
- c) pulizia mercati settimanali, rionali e in occasione di fiere e manifestazioni;
- d) asporto fogliame dai viali, svolto nel periodo ottobre - gennaio, secondo le effettive necessità dall'andamento stagionale;
- e) altri servizi affidati al Gestore con atti del Sindaco per motivi di sicurezza o di igiene.

2. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti. I materiali raccolti sono conferiti all'impianto di smaltimento autorizzato, evitando la commistione con le frazioni destinate al riciclo ed al recupero.

3. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico raccolti dal Gestore del servizio, sono smaltiti in discarica autorizzata, se non recuperabili e/o riciclabili o salvo diverso trattamento richiesto dalla natura del rifiuto.

4. Allo scopo di consentire la raccolta dei rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o ad uso pubblico, il Comune provvede ad installare appositi cestini raccogli carte e similari in accordo con il restante arredo urbano in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. Su necessità il Gestore fornisce integrazioni provvisorie alla dotazione standard di cestini per eventi e manifestazioni.

5. E' vietato:

- a) introdurre in tali cestini rifiuti che non siano di piccola dimensione o rifiuti prodotti in ambito domestico;
- b) danneggiare, ribaltare o rimuovere tali cestini;
- c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Articolo 30 – Rifiuti abbandonati e discariche abusive su aree pubbliche e private

1. I rifiuti depositati senza autorizzazione o abbandonati devono essere rimossi:

- a) dal soggetto responsabile del deposito incontrollato, qualora identificato;
- b) in caso di abbandono:
 - dal Gestore del Servizio ovvero dall'Amministrazione quando i rifiuti sono abbandonati su aree di uso pubblico;
 - dal soggetto concessionario, quando i rifiuti abbandonati sono su aree pubbliche in concessione o in uso;
 - sulle aree pubbliche esterne dal soggetto che le detiene, a qualunque titolo, o al quale compete per legge o altra norma la manutenzione ordinaria delle stesse;
 - dal proprietario del terreno o dal titolare dei diritti reali o personali di godimento, quando i rifiuti sono abbandonati su aree private ed è accertata la loro responsabilità dolosa o colposa.

2. Qualora i soggetti responsabili in proprio o in solido non provvedano alla rimozione dei rifiuti ed alla conseguente rimessione in pristino dei luoghi, l'Amministrazione dispone, previa intimazione ai suddetti, le operazioni necessarie con l'esecuzione in danno ai soggetti obbligati.

Articolo 31 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private,

dei terreni non edificati

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.

Articolo 32 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il Gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 33 - Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione o concesse in uso temporaneo, ivi comprese quelle destinate ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
3. Entro un'ora dall'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 34 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli occupanti devono dichiarare le proprie necessità di servizio in fase di denuncia dell'utenza con un preavviso di otto giorni.

Articolo 35 - Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale ed al Gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori della manifestazione, salvo diversi accordi presi con il Comune o con il Gestore, devono provvedere a proprie spese alla pulizia delle aree occupate ed alla raccolta dei rifiuti prodotti, organizzando la raccolta differenziata dei materiali da avviare a recupero.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

Articolo 36 - Animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire immediatamente l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani residui (secco non riciclabile).
4. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 37 - Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti obbligatoriamente ai centri di raccolta autorizzati ai sensi del suddetto decreto.
2. Qualora il detentore intenda cedere il proprio veicolo per acquistarne un altro, può depositarlo presso il concessionario per la successiva consegna ai centri di cui al comma 1.
3. Per i veicoli a motore o i rimorchi in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi del comma 3 del citato art. 231 e con le procedure di cui al relativo decreto attuativo.

Articolo 38 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione, direttamente e/o tramite il Gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.
2. Il Gestore, in particolare, è tenuto, con le modalità più appropriate concordate preventivamente con l'Amministrazione, a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle seguenti informazioni presso l'utenza:
 - a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;
 - b) modalità e frequenze dello spazzamento;
 - c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari (quando necessario) del conferimento;
 - d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;

e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;

f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

3. Il Gestore, rende periodicamente noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata.

4. L'Amministrazione e il Gestore del servizio, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti e per l'incremento del recupero e del riciclo dei materiali.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 39 - L'uso della leva fiscale per diminuire i rifiuti e per aumentare il recupero

1. In accordo con le linee-guida fornite dalla normativa nazionale in materia (art. 238 D.Lgs. 152/2006 e D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.) e secondo il regime transitorio fissato dall'art. 33 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, l'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di commisurare il più possibile il pagamento del servizio di smaltimento rifiuti agli effettivi costi di erogazione dello stesso, improntandolo a criteri di efficacia operativa. Con apposita delibera, il Consiglio Comunale adotta uno specifico "**Regolamento di applicazione della tariffa di Igiene Ambientale**" che costituisce parte integrante dei disposti del presente Regolamento.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 40 – Obblighi e divieti

1. Sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.

2. E' vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal Gestore del servizio.

4. Oltre a quanto stabilito dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento, è a chiunque vietato:

- conferire rifiuti o frazioni di rifiuto utilizzando contenitori diversi da quelli destinati ad accoglierli;
- conferire nell'Ecocentro e nei contenitori stradali rifiuti urbani ed assimilati non prodotti nel territorio comunale di Rovigo (ad eccezione dei "rifiuti da passeggio" che vengono collocati negli appositi cestini);

- procedere ad ogni forma non autorizzata di cernita e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori e/o all'interno dell'Ecocentro;
- imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con ogni tipo di rifiuti, liquidi o solidi.

5. Non ricadono nel divieto di abbandono:

- il deposito dei contenitori su pubblica via per il conferimento dei rifiuti raccolti, purché ciò avvenga nei tempi e nei modi prestabiliti (ad esempio i sacchi per la raccolta porta a porta della Frazione verde);
- il deposito dei rifiuti nelle isole ecologiche e presso l'Ecocentro, fermo restando il corretto utilizzo e la destinazione dei vari contenitori;
- il deposito dei rifiuti in strutture destinate al compostaggio domestico, purché siano seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

Articolo 41 – Controlli e vigilanza

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.

2. Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

3. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al presente Regolamento provvede il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che, attraverso la qualifica di pubblico ufficiale, può effettuare controlli, ispezioni nonché identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere comportamenti costituenti violazione di legge e del presente Regolamento e redigere il verbale sulle infrazioni rilevate.

4. L'applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Articolo 42 – Violazioni dei divieti e degli obblighi

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, nei casi di inosservanza dei divieti e degli obblighi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione provvede, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 255, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e, per quanto da questo non espressamente previsto, all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. riportate all'art. 43 del presente Regolamento e, dove ammesso, al pagamento della somma determinata in misura ridotta.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque abbandoni o depositi rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché immetta rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, oltre al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento dell'area, al quale la violazione sia imputabile a titolo di

dolo o colpa.

3. Ai sensi dell' art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, l'Amministrazione dispone l'effettuazione delle operazioni necessarie indicando il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

5. Chiunque non ottempera a quanto disposto ai sensi dei precedenti commi incorre nelle pene così come previsto nel terzo comma dell'art. 255 del D. Lgs. 152/2006.

6. In caso di danni derivanti dalle violazioni del presente Regolamento da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danno alle strutture adibite al servizio di raccolta dei rifiuti, si procederà all'addebito, a carico dei responsabili, di tutte le maggiori spese, comprese eventuali spese di ripristino, sostenute dal Gestore del servizio.

Articolo 43 – Sanzioni

1. Le sanzioni per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento, in relazione alle singole fattispecie, sono stabilite nella seguente misura:

Riferimento		Violazione		Sanzione		
articolo	comma			Minima euro	Massima euro	
3	1, 2	Errato conferimento rifiuti speciali non assimilati	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	50,00	300,00	
			Rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti	75,00	500,00	
5	4	Salvaguardia igienico-sanitaria dei luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo per le aree non servite dal servizio pubblico		50,00	300,00	
40	3, 4	Conferimento delle diverse frazioni di rifiuto in violazione delle modalità stabilite dall'Amministrazione	Utenze domestiche	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00	200,00
7	1, 2, 3, 4, 6, 9					
10	4, 5					
11	2, 4, 5					
12	2, 3					
13	1, 2, 3, 4					
14	2, 4					
15						
16	1, 2, 3, 4		Rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti	50,00	300,00	
17	1, 2, 3					
18	1, 2		Utenze non domestiche	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	50,00	300,00
19						
20	1					
21						
22						
23						
25		Rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti	100,00	500,00		
29	5, lett. a)					
32	1					
33	2					

Riferimento		Violazione		Sanzione	
articolo	comma			Minima euro	Massima euro
40	1, 2	Abbandono e scarico di rifiuti solidi o liquidi in area pubblica o privata o in acque superficiali o sotterranee	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00	155,00
7	5, 8				
14	5, 6		Rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti	105,00	620,00
16	4				
17	3				
18	3				
3	3	Immissione di imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani ovvero conferimento degli imballaggi secondari al servizio pubblico non rispettando le indicazioni per la raccolta differenziata.	Rifiuti non pericolosi e non ingombranti	25,00	155,00
14	3		Rifiuti pericolosi e rifiuti ingombranti	105,00	620,00
9	6, 7(*), 12	Danneggiamento, rimozione, spostamento, intralcio alla corretta movimentazione, mancata custodia, cattivo mantenimento dei contenitori, esecuzione di scritte ed affissione non autorizzata		50,00	300,00
29	5, lett. b) e c)				
7	10	Incendio di rifiuti		100,00	500,00
31		Violazione agli obblighi di pulizia e di conferimento dei rifiuti raccolti		75,00	500,00
32	1, 2				
33	1, 3				
34					
35	2				
34	2				
35	1	Omessa o ritardata comunicazione		25,00	250,00
36		Deiezioni (<i>assenza di dispositivi per l'asportazione, mancata pulizia dell'area eventualmente lordata</i>)		25,00	250,00

(*) eccezion fatta per i casi già previsti dal Codice della Strada.

Articolo 44 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme, anche regolamentari, in materia sanitaria, di igiene, di polizia locale, di fognatura e di scariche delle acque, di polizia mortuaria, di polizia veterinaria, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di rifiuti.

2. Ulteriori evoluzioni del sistema di gestione dei rifiuti urbani, stabilite dalla Giunta comunale o attraverso ordinanze del sindaco, dovranno indicare in modo preciso i comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

Articolo 45 - Abrogazioni

1. Sono abrogati il Regolamento Comunale "Gestione Ciclo dei Rifiuti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2000, l'Ordinanza Dirigenziale n. 12 del 11 febbraio 2002 relativa alle deiezioni canine e, comunque, tutte le norme regolamentari riguardanti le medesime fattispecie disciplinate dal presente Regolamento.
2. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare in contrasto o incompatibile con il presente Regolamento.
3. Le norme relative all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'articolo 3 del presente Regolamento sostituiscono ad ogni effetto l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29 giugno 1998.